



Comune di San Secondo di Pinerolo

(Provincia di Torino)

**REGOLAMENTO COMUNALE  
PER L'UTILIZZO  
DEL CAMPETTO CAGNI**

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 03/06/2010

## Articolo 1 – Oggetto del regolamento

- 1.1 Il presente regolamento disciplina l'utilizzo del campetto polifunzionale denominato "Campetto Cagni", ubicato nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in Viale della Rimembranza.
- 1.2 Il servizio di utilizzo del Campetto Cagni è assicurato dal Comune che vi provvede direttamente. L'utilizzo persegue i fini determinati dalla legge per la tutela del pubblico interesse e dei diritti degli utenti, adottando per la gestione, modalità ispirate a criteri di trasparenza, economicità, efficacia e pubblicità

## Articolo 2 – Aveni diritto

- 2.1 È consentito il libero accesso a tutte le persone, senza distinzioni di religione , etnia o appartenenza politica.
- 2.2 L'utilizzo della struttura di cui all'articolo 1 è riservato, in via prioritaria, alle manifestazioni ed eventi organizzati o patrocinati dall'Amministrazione Comunale. L'utilizzo della struttura è altresì consentito per iniziative di interesse collettivo promosse da altri Enti pubblici, associazioni o soggetti privati, con priorità per quelli avente sede nel Comune di San Secondo di Pinerolo, in base alle condizioni ed alle modalità stabilite negli articoli che seguono.
- 2.3 Ai fini della concessione dell'uso del Campetto Cagni, salvo particolari esigenze, si terrà conto della seguenti priorità:
  1. Amministrazione Comunale;
  2. attività scolastiche limitatamente agli orari previsti dal calendario scolastico;
  3. associazioni locali;
  4. cittadini residenti;
  5. associazioni e cittadini di altre località.

## Articolo 3 – Utilizzo della struttura e modalità di gestione

- 3.1 Il Campetto Cagni, di cui all'articolo 1, è utilizzabile esclusivamente per l'esercizio delle attività sportive compatibili con la destinazione, le dimensioni e le caratteristiche della struttura (tipo calcetto, pallavolo, ecc..). Il Campetto Cagni è uno spazio di incontro per giocare in spirito di rispetto reciproco, lealtà e solidarietà. I fruitori dovranno mantenere un linguaggio corretto ed un volume di voce rispettoso.
- 3.2 La richiesta di utilizzo del Campetto Cagni per altre attività ludico-ricreative, diverse da quelle sportive di cui al comma precedente, dovrà essere espressamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale.
- 3.3 La struttura e le attrezzature (n. 2 porte da calcetto delle dimensioni di ml 5,00 x 2,00 e n. 6 attacchi per irrigatore posizionati sul perimetro del campo) vengono consegnate dall'Amministrazione Comunale al richiedente-responsabile in buono stato di conservazione e funzionalità e dovranno essere riconsegnate nelle medesime condizioni, salvo il normale deperimento dovuto ad un corretto uso. Nessuna variazione, addizione, miglioria, potrà essere eseguita dall'utilizzatore della struttura, se non previamente autorizzata per iscritto dal

Comune. Se autorizzato, l'utilizzatore non potrà pretendere alcun indennizzo per variazioni, addizioni e migliorie dallo stesso apportate per rendere il complesso più funzionale alle proprie esigenze. Le relative spese resteranno pertanto a suo totale carico. Se autorizzate, eventuali variazioni, addizioni e migliorie introdotte dall'utilizzatore, alla scadenza del contratto, diverranno proprietà del Comune locatore, a meno che questi non richieda la riduzione in pristino, con spese a carico dell'utilizzatore medesimo.

3.4 È assolutamente vietato far accedere alla struttura animali di qualsiasi tipo.

3.5 È vietato introdurre nel Campetto Cagni biciclette, ciclomotori o altri mezzi; è vietato arrampicarsi o manomettere le reti, gli impianti e le attrezzature messe a disposizione.

3.6 La struttura dovrà essere lasciata in perfetto ordine e pulita.

#### **Articolo 4 – Ufficio competente**

4.1 La gestione del Campetto Cagni, di cui all'articolo 1, è affidata all'Ufficio di Polizia Municipale, dove è conservato il registro per l'affidamento della struttura.

4.2 L'Ufficio di Polizia Municipale provvederà mensilmente ad aggiornare l'Amministrazione Comunale sull'andamento dell'attività di affidamento del Campetto Cagni.

#### **Articolo 5 – Domanda di utilizzo e relativa concessione**

5.1 Le istanze per ottenere l'uso della struttura vanno presentate almeno 10 (dieci) giorni prima rispetto alla data di utilizzo, all'Ufficio Protocollo del Comune, previa eventuale verifica presso l'Ufficio di Polizia Municipale dell'effettiva disponibilità del Campetto Cagni.

5.2 La domanda, da redigersi su modello predisposto da detto Ufficio, deve contenere:

- la denominazione dell'ente/associazione o soggetto richiedente e relativo recapito;
- l'indicazione dell'attività da svolgere e delle finalità perseguite;
- il nominativo del legale rappresentante ovvero del responsabile;
- la dichiarazione, debitamente sottoscritta, con la quale il medesimo si assume ogni responsabilità civile o patrimoniale per eventuali danni che, limitatamente all'uso della struttura e relative attrezzature, possano derivare a persone o cose, esonerando il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità per i danni stessi;
- l'indicazione dei giorni/orari di utilizzo;
- copia del documento di identità del richiedente.

5.3 La concessione, o l'eventuale diniego, all'utilizzo della struttura comunale sarà rilasciata dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale entro 5 (cinque) giorni dalla presentazione della domanda, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione della domanda stessa da parte degli interessati.

5.4 Contestualmente al rilascio della concessione all'utilizzo della struttura, durante l'orario di apertura al pubblico dell'Ufficio di Polizia Municipale, verrà consegnata al richiedente una copia delle chiavi di accesso al Campetto Cagni.

5.5 Le chiavi di accesso alla struttura dovranno essere riconsegnate all'Ufficio di Polizia Municipale entro le ore 10 del giorno successivo a quello di utilizzo del Campetto Cagni.

5.6 In caso di ritardata riconsegna delle chiavi della struttura si procederà a richiedere una penale quantificata in misura pari alla tariffa giornaliera applicata, di cui all'articolo 7 del presente regolamento.

5.7 In caso di richiesta di utilizzo da parte di minorenni, l'istanza dovrà essere sottoscritta da una persona maggiorenne, la quale sarà responsabile del corretto utilizzo della struttura.

## **Articolo 6 – Diniego della concessione all'utilizzo**

6.1 La concessione all'utilizzo della struttura potrà essere negata nel caso di coincidenza del periodo di utilizzo del Campetto Cagni da parte di terzi soggetti, di indisponibilità temporanea della struttura e nei casi in cui gli scopi di utilizzo del campetto non corrispondano a quanto previsto dall'articolo 3 del presente regolamento.

6.2 La concessione all'utilizzo del campetto potrà altresì essere negata ai soggetti che non abbiano provveduto al pagamento della quota dovuta, che non abbiano risarcito i danni causati o che abbiano tenuto comportamenti incompatibili con gli scopi per i quali la struttura è stata richiesta e concessa.

## **Articolo 7 – Costi e tariffe per l'utilizzo della struttura**

7.1 L'utilizzo della struttura è subordinato al rimborso dei costi di gestione nella misura stabilita di € 10,00 (euro dieci/00) all'ora.

7.2 Il pagamento della tariffa dovrà essere effettuato su bollettino di conto corrente postale del Comune o presso la Tesoreria Comunale, in via anticipata. La ricevuta di avvenuto pagamento della tariffa dovrà essere consegnata al momento del ritiro delle chiavi.

7.3 In caso di mancato utilizzo, esclusivamente per maltempo o per l'improvvisa indisponibilità tecnica della struttura, il richiedente avrà diritto alternativamente:

- a prenotare immediatamente un nuovo utilizzo della struttura (senza alcun onere aggiuntivo);
- a richiedere il rimborso della quota versata.

## **Articolo 8 – Concessione gratuita**

La concessione all'utilizzo della struttura comunale sarà a titolo gratuito nei seguenti casi:

1. in favore dei ragazzi in età scolastica (scuola primaria e secondaria di 1° e 2° grado) residenti nel Comune di San Secondo di Pinerolo per il gioco del calcetto, su specifica richiesta;
2. per tutte le manifestazioni ed eventi organizzati direttamente dall'Amministrazione Comunale.

## **Articolo 9 – Responsabilità**

- 9.1 Nella struttura comunale è vietato fumare e tenere comportamenti scorretti o non compatibili con le finalità indicate nell'articolo 3.
- 9.2 L'ente o l'associazione richiedente risponde solidalmente con il responsabile indicato nella domanda del buon uso della struttura e degli eventuali danni arrecati al Campetto Cagni e alle attrezzature presenti.
- 9.3 Qualora si verificano dei danni, il soggetto concessionario ha l'obbligo di avvisare immediatamente l'Amministrazione Comunale. In caso di mancata comunicazione, sarà considerato responsabile il soggetto concessionario cui è stato assegnato l'utilizzo del Campetto Cagni
- 9.4 Il Comune di San Secondo di Pinerolo non assume responsabilità per qualsiasi incidente o infortunio che possa accadere agli utenti all'interno degli spazi dati in uso e ad esso pertinenti. Essa pertanto si ritiene sollevata per intero e senza eccezioni o riserve da ogni e qualsiasi responsabilità per danni, nessuno escluso ed eccettuato, che dovessero derivare a persone in conseguenza e in dipendenza dell'utilizzo degli impianti e delle attrezzature.
- 9.5 L'Amministrazione Comunale non assume alcuna responsabilità in relazione a furti e danneggiamenti che possano verificarsi nei confronti di beni in proprietà o in uso a terzi depositati negli spazi concessi in uso, durante e dopo l'orario di utilizzo della struttura.
- 9.6 L'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, può imporre al richiedente per l'uso della struttura una polizza assicurativa o una cauzione in denaro che copra i rischi e i danni relativamente a persone e/o cose.

## **Articolo 10 – Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.